



Roma, 3 marzo 2006

Prot. SG n. 131/06

**All'On.le Ministro della Giustizia  
Sen. Roberto Castelli  
SEDE**

**Al Sottosegretario di Stato  
On.le Luigi VITALI  
SEDE**

**e, p.c.**

**Al Capo Dipartimento  
dell'Organizzazione giudiziaria,  
del personale e dei servizi  
Dott. Nicola Cerrato  
SEDE**

**Oggetto: *Decentramento del Ministero della Giustizia:  
Nomina dei direttori generali regionali e interregionali dell'organizzazione  
giudiziaria***

In data 10 febbraio 2006 il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il decreto legislativo recante "Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, nonché decentramento del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettera s) e t), e dell'articolo 2, comma 12, della Legge 15 luglio 2005, n. 150".

Come è noto il decreto legislativo stabilisce all'art. 7, commi 1 e 2, le attribuzioni delle direzioni regionali ed interregionali, mentre al successivo comma 3 elenca le competenze che rimarranno agli organi dell'Amministrazione Centrale del Ministero.

Il decreto legislativo in parola, inoltre, all'art. 8, comma 1, che "Ad ogni direzione regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria è preposto un direttore generale scelto nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300" e, cioè, nell'ordine, i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i magistrati della giurisdizione ordinaria e, quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, i magistrati delle giurisdizioni amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato e, infine, soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165/2001.

Con tale decreto viene previsto all'art. 13, comma 2, che le disposizioni relative al decentramento entrino in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto legislativo sulla Gazzetta Ufficiale.

Tale norma consente all'Amministrazione di dare immediato avvio alle procedure per rendere pienamente operative le direzioni generali regionali o interregionali, provvedendo dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 4 dell'articolo 7 del nuovo decreto legislativo, alla nomina dei direttori generali, per accelerare il decentramento ed evitare pericolosi "vuoti di potere".

Per quanto risulta dal dibattito Parlamentare, uno degli scopi dell'intervento riformatore promosso da questo Governo è quello di recuperare risorse alla giurisdizione restituendo i magistrati al loro naturale ruolo di giudici e riservando alla struttura amministrativa nel suo complesso i compiti peculiari dei servizi, che la Costituzione attribuisce in forma esclusiva al Ministro della Giustizia.

Altro scopo dichiarato più volte dell'intera azione governativa di questi anni è stato, inoltre, garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa senza gravare il Bilancio dello Stato di spese non indispensabili.

Tutto ciò premesso, considerato che l'Amministrazione Giudiziaria ha in servizio oltre 300 dirigenti inseriti nel ruolo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (dirigenti amministrativi di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> fascia), si confida sul fatto che la scelta dei nuovi direttori generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria, nonché le nuove nomine a posti di Direttore Generale e di direttore di Ufficio presso l'Amministrazione centrale, che si renderanno vacanti in seguito alla revisione dell'organizzazione del ministero della giustizia, venga effettuata prendendo in esame, anzitutto, le professionalità presenti in tale ruolo.

La richiesta di questa Organizzazione sindacale, lungi dal voler costituire una cieca e ottusa difesa di una categoria, è suffragata dalla conoscenza dell'esistenza di diverse professionalità meritevoli di attenzione, che ben hanno operato in passato, sia presso gli Uffici Giudiziari che presso l'Amministrazione Centrale. A seguito della riforma del Ministero della Giustizia, attuata in applicazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si sono già determinate nomine a Direttore generale di Dirigenti amministrativi, determinando per tutti i Dirigenti di 2<sup>a</sup> fascia l'assunzione diretta della titolarità di Direzione di Uffici, che, da sempre, erano appannaggio esclusivo di Magistrati addetti. In tali nuovi contesti di responsabilità la Dirigenza amministrativa ha ben meritato.

In merito alle delicate nomine in questione, che caratterizzeranno l'azione dell'Amministrazione nei prossimi anni, sembra opportuno auspicare che la rivoluzione avviata, in questo ambito gestionale, con la riforma dell'Ordinamento Giudiziario non venga snaturata determinando quel ritorno al passato (di cultura o di uomini), che si è voluto definitivamente superare.

I futuri Dirigenti generali territoriali dovranno occuparsi di personale e formazione, sistemi informativi automatizzati, risorse materiali, beni e servizi e di statistica, operando con spiccate capacità manageriali e noi siamo assolutamente certi che l'Amministrazione già possiede tra i Dirigenti amministrativi in servizio le professionalità adeguate.

Certi del Suo interesse al riguardo, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Rino Tarelli)

